

ASSOCIAZIONE "ALFA ALZHEIMER FABRIANO"
STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata ALFA ALZHEIMER FABRIANO Organizzazione di Volontariato.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Fabriano.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione ammonta ad Euro 15.000.

Art. 4 - SCOPI ASSOCIATIVO E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, si avvale, come previsto dalla legge 266 art. 3 comma 1, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri aderenti, e, come previsto dalla stessa legge art 3 comma 4, della possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'Associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui alla lett. b) e c) dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017 e più specificatamente ha per oggetto:

- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia di Alzheimer;
- stimolare la ricerca e, per quanto possibile, coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer, anche attraverso la istituzione e concessione di borse di studio;
- assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- tutelare i diritti del malato di Alzheimer e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza e per la formazione del personale socio-sanitario specializzato nella malattia di Alzheimer.

Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati oppure svolgendo la propria attività nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
- b) promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative o regolamentari;
- d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descritto della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio di fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;
- e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- f) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, eccetera, la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;



Manfredi

- g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- h) cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- i) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati e delle loro famiglie.

L'Ente può svolgere attività di raccolta fondi come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con alte istituzioni.

Art. 5 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo con la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno due soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono e versano la quota associativa.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare la quota associativa annua al momento dell'ammissione.

L'importo della quota associativa annua verrà determinato con delibera del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo

Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

La qualità di associato non è trasferibile.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dei soci che entro il 31 marzo dell'anno successivo non saranno in regola con il versamento della quota associativa dell'anno precedente.

Art. 6 - ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,

dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori all'importo di legge può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

L'associazione redige il bilancio sociale secondo l'art. 14 del d.lgs. 117/2017, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet se dovuto per legge.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a - l'assemblea dei soci;

b - il Consiglio direttivo;

c - il Presidente;

d - il Collegio dei revisori dei conti che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e - il revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinati di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 5 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.

E' previsto un intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione ovvero espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

Competenze dell'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci dell'Associazione;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sugli atti oggetto attribuiti dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 16.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, fax o messaggio di posta elettronica, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno sette soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza dei soci presenti.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a sette membri che svolgeranno la loro opera a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri devono essere scelti fra le persone fisiche associate all'Associazione. I suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi, relativi alla ordinaria amministrazione, al Presidente o a uno dei suoi membri.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione,
- dà attuazione alle delibere dell'Assemblea,
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua,
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci,
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione,
- assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere libri sociali obbligatori:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 10 - PRESIDENTE

Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e poste.

Art. 11 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza dei bilanci, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che li approvano, ed i bilanci, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina i liquidatori.

I liquidatori avranno l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'organizzazione nel rispetto dell'art. 9 del d. lgs. 117/2017.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo viene nominato dall'assemblea dei soci nel rispetto delle previsioni dell'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel rispetto e ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 117/2017, l'ente deve procedere alla nomina del revisore legale dei conti.

L'Organo di controllo dovrà annotare il contenuto dei propri verbali in un apposito libro istituito dall'ente.

Art. 14 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro I, Titolo II del Codice Civile nonché la normativa specifica per gli enti del Terzo Settore.

[Handwritten signature]



Io sottoscritto Dott.Massimo Pagliarecci, notaio in Fabriano, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Fabriano, 3 gennaio 2024.